

Tribunale Ordinario di Verbania

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. 254/2016 vertente

TRA

GSA GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.C.R.L.

E

INPS

All'udienza del 27/11/2018, davanti al Giudice dott.ssa Giorgia Busoli,
sono comparsi:

per il ricorrente, l'avv. Paparella in sostituzione dell'avv. GRATTAROLA;

per l'INPS, l'avv. Bigi in sostituzione dell'avv. PASUT.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e quindi decide la
causa con sentenza, dando lettura del dispositivo unitamente alla
motivazione.



N.RG. 254/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 254 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 Sezione Lavoro e vertente tra:

G.S.A. – GESTIONE SERVIZI AZIENDALI Scarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ricorrente, con l'avv. Massimo Grattarola

e

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, resistente, con l'avv. Franco Pasut.

FATTO

Con ricorso del 24.06.2016, ritualmente notificato, GSA Scarl ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare di nulla dover corrispondere all'INPS in relazione all'avviso bonario notificatole in data 20.08.2015 a seguito del verbale di accertamento DTL-INAIL del 5.08.2014, con cui, relativamente al periodo settembre 2011-dicembre 2013, le veniva contestata: 1) la parametrizzazione dei contributi pagati alle retribuzioni previste dal CCNL Autotrasporto



UNCI, applicato in azienda in luogo del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica stipulato da CGIL CISL e UIL, con conseguente recupero di differenze retributive e della quattordicesima prevista dall'un contratto e non dall'altro; 2) la integrale ripresa a contribuzione e assicurazione delle ore pagate a titolo di trasferta Italia, in quanto in realtà pagate a copertura di ore di straordinario.

A sostegno della propria domanda, G.S.A. ha dedotto:

- l'erroneità della determinazione degli ispettori di ritenere illegittima l'applicazione del CCNL UNCI e di applicare quello Merci e Logistica, da un lato perché si basa sui dati errati contenuti nella Circolare del Ministero del Lavoro 1.6.2012, dall'altro lato perché nella determinazione della maggiore rappresentatività ha riguardo a tutto il generico settore dei trasporti, mentre in realtà il settore di riferimento dovrebbe essere quello più specifico delle imprese cooperative di trasporto, settore nell'ambito del quale UNCI e CONFISAL sarebbero invece le associazioni più rappresentative a norma dell'art. 7 co. IV d.l. 248/07;
- l'erroneità nel ritenere che il CCNL applicato dalla cooperativa abbia minimali retributivi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo invocato dagli ispettori, perché i minimali retributivi sarebbero solo quelli costituiti dalla paga base, e non quelli risultanti da tutti gli istituti retributivi previsti dal contratto;
- che, in particolare, l'imposizione della quattordicesima mensilità sarebbe una ulteriore conseguenza errata della illegittima applicazione del CCNL Trasporti e Logistica, e comunque l'istituto non può essere ricompreso tra gli emolumenti che compongono la paga base ai sensi dell'art. 7 co. IV d.l. 248/07.
- che l'imposizione effettuata sulle somme erogate a titolo di trasferta Italia si fonda sull'errato presupposto che in realtà si tratti di somme corrisposte per retribuire ore di straordinario, presupposto a sua volta fondato sulle



dichiarazioni rese in tal senso dai lavoratori, che in realtà sarebbero incapaci a testimoniare sul punto per l'interesse che portano e che potrebbe legittimare il loro intervento in giudizio. In realtà, le somme in questione sarebbero state erogate per indennizzare trasferte effettivamente effettuate dai lavoratori, e non sono imponibili perché non superano mai la soglia dei 46,48 euro giornalieri, cioè l'importo sottratto a contribuzione a norma dell'art. 51 co. V dpr 302/86;

- che, in ogni caso, se si accertasse la correttezza della contestazione, l'importo dell'indennità di trasferta dovrebbe allora essere ricondotto nella retribuzione effettivamente erogata dalla cooperativa ai dipendenti, e sommarsi con quella tabellare prevista dal CCNL UNCI per arrivare all'importo complessivamente pagato, da confrontare poi con quello previsto dal CCNL Trasporti e Logistica. In caso contrario, le somme in questione sarebbero oggetto di una doppia e quindi ingiusta imposizione.

Con memoria del 13.01.2017, si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

Istruita mediante l'escussione di testimoni e l'esame le produzioni documentali delle parti, previa concessione di termine intermedio per note finali, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, con sentenza di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con riferimento alle contestazioni svolte dalla società ricorrente circa l'applicabilità del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica stipulato da CGIL CISL e UIL in luogo del CCNL UNCI, occorre considerare che la normativa di riferimento ha portato ad individuare in capo alle società cooperative l'onere di applicare ai soci lavoratori trattamenti retributivi corrispondenti a quelli previsti dai contratti collettivi di settore stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.



In primo luogo, anche rispetto alle cooperative, nei rapporti con gli enti previdenziali, è applicabile la previsione dell'art. 1 d.l. 338/89, che fornisce la nozione generale di retribuzione imponibile: *“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*. L'art. 2 co. 25 l. 549/95 specifica poi che *“in caso pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

In seguito, sono intervenuti gli artt. 3 l. 142/2001 e 7 co. 4 d.l. 248/07, che, con specifico riguardo al settore cooperativo, disciplinano la retribuzione minima spettante al socio lavoratore.

Ai sensi della prima delle disposizioni citate, *“... le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine ...”*.

L'art. 7 d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008, al comma 4 prevede poi che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi nella medesima categoria, le società cooperative debbono applicare ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3 co. 1, l. n. 142/01 cit., *“i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”*.



Quanto all'effettiva portata di tali norme, la giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte affermando che la citata normativa debba essere correttamente interpretata nel senso di assicurare al lavoratore un trattamento minimo corrispondente non alla sola paga base e alla 13^o mensilità, ma a tutti gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Al riguardo, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“Il CCNL è applicabile anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento ai soci delle cooperative e queste ultime sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore i minimi contrattuali previsti dai CCNL del settore di appartenenza. Per le altre parti del contratto trovano applicazione gli articoli che le cooperative hanno dichiarato di applicare. Il minimo contrattuale va rispettato, quindi, oltre che per la retribuzione, anche per le altre voci retributive (straordinario, festivo, ecc.). Le cooperative devono definire un regolamento interno, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti di lavoro che intendono attuare, con i soci lavoratori. Il regolamento deve contenere, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per i rapporti di lavoro subordinato, e il richiamo alle norme vigenti per i rapporti di lavoro di natura diversa. A questo proposito, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai CCNL del settore di appartenenza o della categoria affine e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla. Infine, è prevista l'attribuzione all'assemblea dei soci della facoltà di deliberare, in caso di necessità, piani di crisi aziendale, con possibilità di imporre, in tal caso, versamenti di denaro nelle casse della cooperativa a titolo e di riduzione dei trattamenti economici integrativi. Dal contesto delle disposizioni esaminate non emerge affatto che l'intento del legislatore sia stato, come sostenuto dalla ricorrente, quello di procrastinare l'applicazione del contratto collettivo all'entrata in vigore del regolamento,*



quanto piuttosto quello di demandare a quest'ultimo possibilità derogatorie, escluse, tuttavia, nei riguardi dei soci lavoratori subordinati in relazione ai trattamenti retributivi previsti dai ccnl del settore di appartenenza o della categoria affine” (Cass., sent. n. 19832/13).

In seguito, la S.C. ha ribadito il principio, precisando che: *“In ogni caso, nel merito, questa Corte ha dato recentemente risposta al quesito, affermando il principio – cui questo Collegio intendere dare continuità - secondo cui, “in tema di società cooperative, -nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per le prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria” (Cass. 28 agosto 2013 n. 19832). In sintesi è stato ritenuto che il contratto collettivo nazionale è applicabile, anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento, ai soci delle cooperative e queste ultime sono, pertanto, tenute a corrispondere un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali previsti da tale contratto, i quali vanno rispettati oltre che per i minimi retributivi costituzionali, anche per le altre voci retributive contrattuali. Il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e la clausola eventualmente contenente disposizioni peggiorative è nulla. Né dal contesto delle disposizioni di cui alla legge 142/01 emerge che l'intento del legislatore sia stato quello di procrastinare l'applicazione del contratto collettivo all'entrata in vigore del Regolamento,*



quanto piuttosto quello di, demandare a quest'ultimo possibilità derogatorie, escluse, tuttavia, nei riguardi dei soci lavoratori subordinati in relazione a trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del settore di appartenenza o della categoria affine” (Cass. sent. n. 17583/14).

Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si deve quindi affermare che le cooperative sono tenute a corrispondere ai soci lavoratori una retribuzione, intesa come somma di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative, e che, a prescindere dal fatto che ciò avvenga effettivamente, i contributi di assistenza e previdenza sono parametrati ad essa.

Ne consegue l'infondatezza della censura relativa all'illegittima imposizione delle somme che sarebbero state dovute a titolo di 14° mensilità, posto che la retribuzione minima imponibile, come sopra osservato, ricomprende anche la 14° mensilità, qualora prevista dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi.

Tanto premesso, appare indubbio che il CCNL del settore Trasporto, Merci e Logistica sia il contratto stipulato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e per questo applicabile ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio.

Sul punto, appare opportuno richiamare la sentenza 326/2015 della Corte di Appello di Torino, che ha così motivato: *“Questa Corte, già in un precedente analogo (v. sent. n. 83/2012 resa in causa DEVECCHI contro PUNTO SERVICE Coop. a r.l., iscritta al r.g.l. n. 1873/10), ha ritenuto pacifico che il CCNL sottoscritto dall'UNCI e dalla CISAL non può ritenersi come quello stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rappresentando l'UNCI una piccola percentuale (20%) delle cooperative, essendo la CISAL una organizzazione sindacale*



dei lavoratori notoriamente minoritaria a livello nazionale e rientrando invece nella comune esperienza degli operatori del diritto del lavoro che le OO.SS. CGIL, CISL e UIL da un lato e LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE dall'altro sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente, dei lavoratori e delle cooperative.

In una successiva sentenza (la n. 521/14, resa in causa ONLUS AZZURRA Coop. a r.l. contro INPS e INAIL, iscritta al r.g.l. n. 956/13) in cui si trattava di stabilire quale fosse il CCNL stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo secondo la previsione dell'art. 1 d.l. n. 338/89 conv. in l. n. 389/89, come interpretato autenticamente dall'art. 2, co. 25, L. n. 549/1995, previsione del tutto analoga a quella dell'art. 7 d.l. n. 248/2007), questa Corte ha inoltre ritenuto che gli enti previdenziali avessero assolto, proprio sulla scorta della Circolare 1.6.2012 del Ministero del Lavoro, all'onere di provare che i sindacati stipulanti il CCNL posto a base della pretesa contributiva, e cioè la CGIL-CISL-UIL per quanto riguardava le OO.SS. dei lavoratori e la Legacoop, Confcoop e AGCI per quanto riguardava le OO.SS. dei datori di lavoro, fossero, nel settore cooperativistico, maggiormente rappresentative su base nazionale.

A detto orientamento il Collegio ritiene oggi di dover dare continuità, non avendo oltretutto l'EUROCOOP allegato circostanze di fatto idonee a contrastare il motivato giudizio espresso dal Ministero nell'anzidetta Circolare, dovendosi sottolineare al riguardo che l'unico concreto rilievo svolto dalla appellata in questo grado – e cioè il non costituire indice di maggiore rappresentatività la circostanza che il CCNL invocato dal RAISE sia stato sottoscritto da molteplici sigle sindacali – non è condivisibile per almeno due ordini di ragioni:

a) la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 248/08 cit., come pure ai sensi dell'analoga previsione dettata in materia



di imponibile contributivo dall'art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato;

b) è in concreto fuori discussione, e neppure l'EUROCOOP si spinge ad affermare il contrario, la maggiore rappresentatività rispetto all'UNCI, quantomeno in termini di imprese associate, delle OO.SS. che per parte datoriale hanno stipulato il CCNL invocato dal RAISE (figurando fra queste, fra le altre, l'Associazione Generale Cooperative Italiane-AGCI, l'Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo-ANCST-Legacoop e la Federlavoro e Servizi-Confcooperative), così come delle OO.SS. CGIL-CISL e UIL rispetto alla sola CONFASAL.

Quanto poi ai dubbi di legittimità costituzionale del cit. art. 7, co. 4, d.l. n. 248/07 sollevati dalla difesa dell'appellata in relazione all'art. 39 Cost. (v. pag. 11 mem. cost. app. Coop.), è da osservare che la relativa questione, sollevata dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 24.1.2014, è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 51 del 26.3.2015, sentenza nella quale il giudice delle leggi ha rilevato che la disposizione denunciata, congiuntamente all'art. 3 L. n. 142/2001, non attribuisce affatto ai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative efficacia erga omnes in contrasto con quanto stabilito dall'art. 39 Cost., ma richiama i trattamenti economici complessivi da essi previsti "quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost." e che "Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative".



Per quanto concerne la illegittima riqualificazione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta come retribuzione per lavoro straordinario, occorre preliminarmente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, *“in tema di sgravi contributivi, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso di spese di viaggio, dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione”* (cfr. Cass. 16639/2014, ribadito di recente anche da Cass. 13011/2017).

Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta da GSA in tal senso, e già questo sarebbe sufficiente al rigetto della domanda sul punto. Peraltro, tutti i lavoratori indicati dall’INPS, escussi come testimoni a conferma delle dichiarazioni rilasciate agli Ispettori, hanno riferito di aver svolto ore di straordinario pagate come trasferta Italia.

Con riferimento all’eccepita incapacità a testimoniare dei predetti lavoratori, giova richiamare l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., è l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.”* (Cass. Sez. 3, n. 2075 del 29/1/2013). Si è altresì precisato, in un caso analogo, che *“nel giudizio tra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l’incapacità a testimoniare che l’art. 246 cod. proc. civ. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell’ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da*



quella dedotta in giudizio da altro soggetto". (Cass. Sez. L, n. 3051 dell'8/2/2011; negli stessi termini, cfr. Cass. n. 27011 del 14/10/2015).

Quanto riferito dai testimoni trova riscontro negli accertamenti documentali effettuati direttamente dai pubblici ufficiali, dai quali è emerso come nel LUL non risultasse alcuna ora di straordinario, ricorrendo invece la voce *trasferta Italia*.

Non controvertendosi, nel caso di specie, sulla correttezza dell'imposizione effettuata su vere indennità di *trasferta*, ma sulla natura simulata e sulla funzione in realtà retributiva delle stesse, deve ritenersi del tutto irrilevante quanto evidenziato da parte ricorrente in ordine al fatto che le indennità in questione non superassero mai la soglia dei 46,48 Euro giornalieri, dal momento che, in questo caso,

Non appare pertinente nemmeno quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al fatto che le somme in questione sarebbero state oggetto di una doppia imposizione, posto che, nel caso in esame, le somme erogate a titolo di indennità di *trasferta* sono state riqualificate come retribuzione straordinaria e non come integrazione della retribuzione ordinaria.

Invece, nel calcolare le differenze contributive scaturenti dalle retribuzioni previste dal CCNL Autotrasporto UNCI applicato in azienda in luogo di quelle del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica stipulato da CGIL CISL e UIL, gli Ispettori hanno posto a confronto i trattamenti retributivi minimi per il solo lavoro ordinario previsti dai due contratti collettivi, sicché tra i due motivi di contestazione - applicazione UNCI e *trasferte Italia* - non vi è alcun sovrapposizione ed entrambe le voci sono state correttamente oggetto di autonoma imposizione.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa.



P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania, letti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge il ricorso;
- condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.994,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Verbania, il 27.11.2018

Il Giudice
Giorgia Busoli

